

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2911

—

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ALBERINI

Presentata il 28 ottobre 1981

Estensione agli ufficiali e sottufficiali internati in campi di concentramento della promozione al grado superiore concessa, a titolo onorifico, agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 8 agosto 1980, n. 434, ha concesso — a titolo onorifico e senza conseguenze per il trattamento di quiescenza — la promozione al grado superiore a tutti coloro che, in qualità di ufficiali o sottufficiali, effettivi o di complemento, hanno partecipato alla guerra partigiana e che per tale partecipazione hanno conseguito una qualifica gerarchica partigiana per un'attività di comando svolta per un periodo non inferiore a tre mesi precedenti la data di liberazione della zona in cui operarono.

Il medesimo riconoscimento è stato inoltre concesso agli ufficiali e sottufficiali, effettivi o di complemento, che — dopo l'8 settembre 1943 — abbiano combattuto in reparti regolari o non regolari delle

forze armate nella guerra di Liberazione per un periodo non inferiore a tre mesi.

La medesima legge 8 agosto 1980, n. 434, infine, prevede che, per talune categorie, il periodo minimo di « comando » di cui si è detto, non sia necessario; e fra queste categorie include i deportati, ovvero imprigionati per oltre tre mesi, in conseguenza dell'attività partigiana.

A questo punto è evidente l'ingiusta sperequazione che viene a stabilirsi fra le categorie menzionate nella più volte ricordata legge 8 agosto 1980, n. 434, ed il personale menzionato nella legge 1° dicembre 1977, n. 907, la quale — in quella occasione — ha fatto giustizia di altra iniqua esclusione, estendendo al personale militare deportato nei *lager*, che rifiutò

la liberazione per non servire l'invasore tedesco e la repubblica sociale durante la Resistenza, la concessione del distintivo d'onore dei « Volontari della Libertà » istituito con il decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 350.

Detta estensione, che sostanzialmente implica non certo un semplice abbellimento formale ed esteriore, ma al contrario l'esplicito riconoscimento del sostanziale apporto e del decisivo contributo che alla causa della Resistenza e della

finale liberazione è derivato dal coraggioso e coerente atteggiamento mantenuto dalle categorie anzidette, ora viene contraddetta dall'ingiustificata ed ingiusta omissione della più recente legge 8 agosto 1980, n. 434.

Omissione alla quale la presente iniziativa intende ovviare e che certamente incontrerà il favore di tutte le forze politiche sensibili a questi problemi, anche tenuto conto del fatto che essa non implica alcun onere per l'erario.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, per gli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di Liberazione in Italia e all'estero nelle unità partigiane o nelle formazioni regolari delle forze armate, sono estesi al personale militare deportato nei *lager* che rifiutò la liberazione per non servire l'invasore tedesco e la repubblica sociale durante la Resistenza, di cui alla legge 1° dicembre 1977, n. 907.